

## CAPITOLO I

# ATTI PRODROMICI E PREPARATORI

### SOMMARIO

1. Istanza per rilascio di altre copie in forma esecutiva (art. 476 c.p.c.). – 2. Atto di precetto su sentenza (artt. 479 e 480 c.p.c.). – 3. Atto di precetto su decreto ingiuntivo (artt. 479, 480 e 654 c.p.c.). – 4. Atto di precetto su titoli di credito o su scritture private autenticate (artt. 474, 479 e 480 c.p.c., 63 r.d. 14.12.33, n. 1669 e 55 r.d. 21.12.33, n. 1736). – 5. Atto di precetto per espropriazione contro il terzo proprietario (artt. 479, 480 e 603 c.p.c.). – 6. Atto di precetto per espropriazione contro il terzo proprietario (artt. 2929-*bis* c.c., 479, 480 e 603 c.p.c.). – 7. Atto di precetto per consegna o rilascio (artt. 479, 480 e 605 c.p.c.). – 8. Atto di precetto per esecuzione degli obblighi di fare o non fare (artt. 479, 480 e 612 c.p.c.). – 9. Istanza per esenzione dal termine ad adempiere (art. 482 c.p.c.). – 10. Istanza per la declaratoria di esecutorietà del lodo arbitrale (art. 825 c.p.c.). – 11. Istanza per la declaratoria di esecutorietà del verbale di conciliazione (art. 411 c.p.c.). – 12. Istanza per l'omologazione del verbale di accordo (art. 12 d.lg. 4.3.10, n. 28).



## FORMULA 001

### ISTANZA PER RILASCIO DI ALTRE COPIE IN FORMA ESECUTIVA (ART. 476 C.P.C.)

TRIBUNALE DI .....

ISTANZA EX ART. 476, COMMA 2, C.P.C.

Ill.mo Signor Presidente,

..... agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce – dall'Avv. .... (codice fiscale ....., fax ....., posta elettronica certificata .....), ed elettivamente domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in ....., via .....

ESPONE

– con atto a ministero Dott. .... notaio in ..... in data ..... n. .... rep. – ..... racc. l'esponente dava a mutuo a ..... la somma di Euro ..... da restituire in ..... anni mediante ..... rate mensili con scadenze dal ..... in poi, comprensive di quota capitali ed interessi – l'esponente ..... ha tuttavia smarrito la copia esecutiva di tale atto a suo tempo rilasciatale, che ora le occorre trovandosi nella necessità di agire esecutivamente contro il mutuatario – ciò premesso, l'esponente .....

CHIEDE

che la S.V., a norma dell'art. 476, comma 2, c.p.c., voglia autorizzare il notaio Dott. .... a rilasciare all'esponente ..... una seconda copia esecutiva del citato atto a ministero Dott. .... notaio in ..... in data ..... n. .... rep. – ..... racc.

PRODUCE

1. fotocopia atto a ministero Dott. .... notaio in ..... in data ..... n. .... rep. – ..... racc.;
2. fotocopia denuncia di smarrimento.  
....., li .....

Avv. ....

**PROCURA SPECIALE**

Delego a rappresentarmi e difendermi agli effetti del presente atto, l'Avv. ...., eleggendo domicilio presso la di lui persona e nel di lui studio in ....., via .....

.....  
Per autentica della sottoscrizione

Avv. ....

## NOTA ESPLICATIVA

L'opposizione della formula esecutiva costituisce un requisito formale fondamentale per il titolo esecutivo giudiziale ovvero per quello stragiudiziale consistente negli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverli<sup>1</sup>.

È d'obbligo precisare, però, che la mancanza della formula non incide di per sé sul diritto del creditore di intraprendere l'esecuzione forzata, ma costituisce soltanto un vizio formale, da denunciare tempestivamente con l'opposizione ex art. 617 c.p.c.<sup>2</sup>; peraltro, pure la contestazione circa l'erronea apposizione della formula esecutiva che non involga profili inerenti al diritto di agire *in executivis* deve essere formulata con opposizione ex art. 617 c.p.c.<sup>3</sup>.

Anche se è comunemente considerata un "*residuato storico*" o un "*requisito più formalistico che formale*"<sup>4</sup>, la sua funzione pratica è quella di identificare l'unica copia del titolo idonea a fondare l'azione esecutiva o di dare fondamento e copertura all'attività dell'ufficiale giudiziario: infatti, quell'unica copia spedita in forma esecutiva serve a documentare l'esistenza del diritto accertato e, conseguentemente, il dovere dell'organo esecutivo di darvi esecuzione, qualora ne sia richiesto nelle forme di legge<sup>5</sup>.

La spedizione in forma esecutiva non viene effettuata sull'originale dell'atto, che rimane sempre presso il cancelliere (se si tratta di sentenza o di altro provvedimento giudiziale) o presso il notaio<sup>6</sup>, bensì su una copia autentica dell'atto stesso: in altri

<sup>1</sup> DE STEFANO, *Titolo esecutivo e precetto*, in FONTANA-ROMEO, *Il processo esecutivo. Analisi sistematica delle singole fasi e relative strategie processuali*, Padova, 2010, 64.

<sup>2</sup> Cass., 24.3.11, n. 6732: "Deve qualificarsi la doglianza relativa alla mancata spedizione in forma esecutiva quale opposizione agli atti esecutivi, da proporsi entro cinque giorni dalla notifica non già dell'atto di pignoramento presso terzi, ma del titolo stesso".

<sup>3</sup> Cass., 14.11.13, n. 25638: "La denuncia dell'erronea apposizione della formula esecutiva configura opposizione agli atti esecutivi allorché si faccia riferimento solo alla correttezza della spedizione del titolo in forma esecutiva (di cui non si ponga in dubbio l'esistenza), richiesta dall'art. 475 cod. proc. civ., poiché in tal caso l'indebita apposizione della formula può concretarsi in una irregolarità del procedimento esecutivo o risolversi in una contestazione della regolarità del precetto ai sensi del primo comma dell'art. 617 cod. proc. civ. Viceversa, allorché la denuncia sia motivata dalla contestazione dell'inesistenza del titolo esecutivo ovvero dalla mancata soddisfazione delle condizioni perché l'atto acquisti l'efficacia di titolo esecutivo, l'opposizione deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ."; analogamente, Cass., 18.11.14, n. 24548: "Il rilascio della copia del titolo in forma esecutiva a persona diversa da quella in cui favore il titolo sia stato emesso non dà luogo a nullità o inefficacia del titolo, ma costituisce una irregolarità che deve essere fatta valere a norma dell'art. 617 cod. proc. civ.; alla medesima irregolarità, da denunciare negli stessi modi, dà luogo la circostanza che il rilascio del titolo in forma esecutiva, per quanto avvenuto nei confronti di uno dei soggetti in cui favore sia stato emesso il titolo, sia poi notificato al debitore, antecedentemente o contestualmente al precetto, da altro soggetto in cui favore pure il titolo sia stato emesso".

<sup>4</sup> Come osserva VELLANI, *Titolo esecutivo – Precetto*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1982, 1345: "Basti pensare al ridicolo di un Cancelliere che comanda, sia pure in nome della legge, e col nos maiestatis, ai Giudici dell'Esecuzione ed al Pubblico Ministero".

<sup>5</sup> MANDRIOLI, *Corso di diritto processuale civile*, III, *L'esecuzione forzata. I procedimenti speciali. Il processo del lavoro e i processi locatizio e agrario*, Torino, 1995, 42.

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art. 72 l. 16.2.13, n. 89 (legge notarile), solo le scritture private con sottoscrizioni autentiche soggette a pubblicità immobiliare o commerciale (oltre a quelle per cui le parti abbiano avanzato specifica richiesta) devono restare depositate presso il notaio.

È perciò esclusa in radice la possibilità, per il notaio, di rilasciare copie esecutive di scritture private non rimaste in deposito, dato che il pubblico ufficiale non dispone di un originale relativamente al quale possa

termini, mentre l'avvenuta spedizione si annota sull'originale (anche al fine di impedire il rilascio di ulteriori copie senza l'osservanza delle prescrizioni di legge), si appone la formula esecutiva<sup>7</sup> in calce ad una copia autentica del provvedimento o dell'atto che si certifica rivestire tutti i requisiti di legge per la sua qualificazione di titolo esecutivo<sup>8</sup>.

*“La copia del titolo giudiziale rilasciata in forma esecutiva deve contenere, oltre all'attestazione di conformità all'originale, la sottoscrizione del cancelliere ed il sigillo dell'ufficio, mentre non sono prescritte l'indicazione della data e del luogo di rilascio, delle generalità e della qualifica del rilasciante, né la sottoscrizione dei fogli intermedii, né l'apposizione di timbri di congiunzione degli stessi”<sup>9</sup>.*

La spedizione in forma esecutiva è necessaria soltanto quando occorre servirsi di una copia dell'atto, ossia per i titoli il cui originale deve rimanere presso il cancelliere o il notaio<sup>10</sup>; non è invece necessaria (né possibile) per i titoli (cambiale, assegno) il cui originale è in possesso del creditore e nemmeno per le scritture private autenticate ex art. 474, comma 2, n. 2, c.p.c.<sup>11</sup>.

---

compiere l'attività di rilascio di una copia in forma esecutiva. Non vi è ragione per adottare una diversa disciplina per le scritture private rimaste depositate: infatti, le disposizioni dell'art. 475, comma 2, c.p.c. non menzionano tali atti tra quelli per cui è richiesta la spedizione in forma esecutiva e, d'altro canto, le disposizioni dell'art. 474, ultimo comma, c.p.c. stabiliscono che *“il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'art. 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al n. 2) del secondo comma”*. In definitiva, è da escludere che le scritture private con sottoscrizioni autenticate, per costituire il fondamento di un'azione esecutiva, possano e debbano essere spedite in forma esecutiva (così BLUMETTI, *Titolo esecutivo e precetto*, in *La nuova esecuzione forzata dopo la l. 18 giugno 2009*, n. 69, a cura di Demarchi, Bologna, 2009, 34).

<sup>7</sup> La formula ex art. 475, comma 3, c.p.c. è la seguente: *“Repubblica italiana – In nome della legge – Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti”*.

DE STEFANO, *Titolo esecutivo e precetto*, in FONTANA-ROMEIO, *Il processo esecutivo. Analisi sistematica delle singole fasi e relative strategie processuali*, Padova, 2010, 64: *“A tale dicitura deve accompagnarsi la specifica formalità dell'apposizione del sigillo (o timbro) della cancelleria, in caso di titolo esecutivo di formazione giudiziale, ovvero del notaio, ovvero dell'ufficio pubblico cui appartiene il pubblico ufficiale nei casi di atti ricevuti dall'uno o dall'altro”*.

<sup>8</sup> Art. 153 disp. att. c.p.c.: *“Il cancelliere rilascia la copia in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 del Codice quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto. La copia deve essere munita del sigillo della cancelleria. La copia in forma esecutiva degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale pubblico”*.

<sup>9</sup> Cass., 16.2.98, n. 1625, che, infatti, precisa: *“Per la spedizione in forma esecutiva di una sentenza (art. 475 cod. proc. civ.), onde procedere ad esecuzione forzata (art. 479 cod. proc. civ.), è sufficiente che il cancelliere, verificata la formale perfezione dell'originale, apponga sulla copia il sigillo (art. 153 disp. trans. c.p.c.), attestandone il rilascio, e tale disciplina, per la sua specialità, prevale su quella generale stabilita per il procedimento di autenticazione di copie di atti pubblici (art. 14 della legge 4 gennaio 1968 n. 14)”*.

<sup>10</sup> GRAMAGLIA, *Guida al processo civile*, Milano, 2006, 226 ss.

<sup>11</sup> DE STEFANO, *Titolo esecutivo e precetto*, in FONTANA-ROMEIO, *Il processo esecutivo. Analisi sistematica delle singole fasi e relative strategie processuali*, Padova, 2010, 67: *“Poiché non è imposta la spedizione in forma esecutiva, non si applica a tali titoli esecutivi neppure il divieto del rilascio di copie esecutive ulteriori rispetto alla prima: tanto deriva dalla mancata previsione della necessità di un deposito dell'originale e della sua spedizione in forma esecutiva, sicché neppure possono aver vigore e pratico senso né l'obbligo di annotazione del rilascio in forma esecutiva della prima copia, né il conseguente divieto di rilascio di copie esecutive ulteriori. È del resto connaturato al sistema – qualsiasi soluzione pratica si dia alla necessità o meno della spedizione in forma esecutiva – il rischio della compresenza di una pluralità di titoli, tutti attinenti alla stessa obbligazione. Non è allora richiesto – per i richiamati titoli esecutivi di cui al n. 2 del co. 2 dell'art. 474 c.p.c. – al pubblico ufficiale alcun controllo sull'inesistenza di altre copie, spedite o meno in forma ese-*

Il rilascio di ulteriori copie può essere – per un “*giusto motivo*” – domandato “*in caso di provvedimento con ricorso al capo dell’ufficio che lo ha pronunciato, e negli altri casi dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione l’atto fu formato*”.

Essendo possibile esercitare l’azione esecutiva mediante l’instaurazione di plurime procedure esecutive, il creditore poteva avere (in passato) la necessità di disporre di una copia del titolo spedita in forma esecutiva per ogni processo e proprio tale motivazione avrebbe potuto essere posta a fondamento della richiesta di rilascio di ulteriori copie<sup>12</sup>. Tale eventualità è destinata a venire meno nei procedimenti esecutivi iniziati dall’11 dicembre 2014 (a seguito delle modifiche apportate al codice di procedura civile dal d.l. 12.9.14, n. 132, convertito dalla l. 10.11.14, n. 162), poiché si prevede in ogni caso<sup>13</sup> il deposito in cancelleria non più del titolo esecutivo, bensì di una sua copia autentica: l’originale resta così in possesso del creditore, che lo può ulteriormente utilizzare.

Più frequentemente, il “*giusto motivo*” richiesto dall’art. 476, comma 1, consiste nello smarrimento involontario della copia esecutiva già ottenuta.

Può inoltre costituire “*giusto motivo*” la necessità del successore *ex parte creditoris*<sup>14</sup> di azionare un titolo esecutivo ottenuto dal dante causa quando a quest’ultimo sia già stata rilasciata la copia esecutiva, che non è stata però consegnata al successore<sup>15</sup>.

Un’altra ipotesi può essere determinata dall’avvenuta correzione (*ex artt. 287 ss. c.p.c.*) della sentenza già precedentemente rilasciata in copia esecutiva<sup>16</sup>.

*cutiva; basterà che egli, idoneamente richiesto da una delle parti dell’atto da lui autenticato e conservato, ne rilasci una copia e vi apponga la formula esecutiva”.*

<sup>12</sup> Così LUISO, *Diritto processuale civile*, III, *Il processo esecutivo*, Milano, 2007, 37; di opposto avviso DE STEFANO, *Titolo esecutivo e precetto*, in FONTANA-ROMEO, *Il processo esecutivo. Analisi sistematica delle singole fasi e relative strategie processuali*, Padova, 2010, 71: “*Tra i giusti motivi per il rilascio non può però annoverarsi l’ipotesi in cui sia opportuna o necessaria un’altra procedura esecutiva: è certamente vero che il creditore può, di norma, azionare lo stesso titolo anche più volte e con differenti procedure esecutive, con il solo limite del divieto di abuso e naturalmente finché non sia stato integralmente soddisfatto il suo credito; tuttavia, inderogabili esigenze di minimale tutela del debitore precludono la contemporanea circolazione di più copie esecutive dello stesso titolo in favore dello stesso creditore*”.

<sup>13</sup> Art. 518, comma 6, c.p.c. per l’esecuzione mobiliare; art. 521-bis, comma 5, c.p.c. per l’esecuzione su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi; art. 543, comma 4, c.p.c. per l’esecuzione presso terzi; art. 557, comma 2, c.p.c. per l’esecuzione immobiliare.

<sup>14</sup> Subentrano nella posizione del creditore l’erede della parte e il soggetto a favore del quale il corrispondente diritto di credito venga trasferito, anche nell’ambito di una cessione d’azienda (Cass., 13.6.06, n. 13676).

<sup>15</sup> I successori della parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento o è stata stipulata l’obbligazione possono valersi del relativo titolo esecutivo ottenuto dal loro dante causa ottenendone una copia spedita in forma esecutiva a loro favore, soltanto quando tale copia non sia già stata rilasciata al loro dante causa (Cass., 30.8.95, n. 9195: “*Il successore a titolo particolare o universale nel diritto, ove intenda agire in executivis utilizzando il titolo formato in favore del suo dante causa, non ha l’onere di far precedere l’esecuzione forzata dalla notificazione degli atti o dei documenti che comprovano la successione, essendo sufficiente la notifica del detto titolo originario, che il pubblico ufficiale può rilasciare in forma esecutiva al successore, previa verifica della prova della successione, salva la possibilità, per l’esecutato, di contestarne in giudizio la validità e l’efficacia mediante opposizione*”).

In caso di esecuzione da promuovere contro un’amministrazione dello Stato, occorre tuttavia considerare che – ai sensi dell’art. 69, comma 3, r.d. 18.11.23, n. 2440 (norma eccezionale, non applicabile in via analogica agli enti locali) – la cessione del credito deve, per essere efficace nei confronti della p.a., risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio.

<sup>16</sup> App. Bologna, 15.4.82, in *Giur. it.*, 1982, I, 2, 720: “*La correzione della sentenza di cui sia già stata spedita una copia in forma esecutiva costituisce giusto motivo per la spedizione di un’ulteriore copia in forma esecutiva, così recante annotazione del provvedimento di correzione*”.

L'istanza di rilascio di un'ulteriore copia in forma esecutiva non richiede l'intervento dell'avvocato e può essere sottoscritta direttamente dalla parte interessata; in caso di ricorso sottoscritto dal procuratore, l'art. 125, comma 1, c.p.c. (come modificato dall'art. 4, comma 8, d.l. 29.12.09, n. 143, e poi dall'art. 2, comma 35, lett. a), d.l. 13.8.11, n. 138, e infine dall'art. 45-bis d.l. 24.6.14, n. 90, come convertito dalla l. 11.8.14, n. 114) impone al difensore l'indicazione del proprio codice fiscale e del proprio numero di fax (le disposizioni sul processo civile telematico prevedono, tuttavia, che le notificazioni e comunicazioni siano effettuate preliminarmente all'indirizzo di posta elettronica certificata, nel cosiddetto domicilio digitale).

Sulla richiesta il presidente del tribunale provvede con decreto (art. 476, comma 3, c.p.c.); copia autentica dell'istanza e del decreto autorizzativo vanno consegnate al pubblico ufficiale, che potrà così rilasciare la seconda copia esecutiva.

In ogni caso, *“L'inosservanza del dovere di non rilasciare in forma esecutiva più di una sola copia del titolo per la esecuzione forzata, che importa a carico del funzionario responsabile una pena pecuniaria, costituisce una semplice irregolarità della esecuzione che è fine a se stessa e non incide, pertanto, né sulla efficacia del titolo esecutivo, né sulla validità della relativa esecuzione. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto l'opposizione agli atti esecutivi promossa in ragione della dedotta illegittimità dell'esecuzione in quanto iniziata sulla base di una seconda copia esecutiva rilasciata dal cancelliere senza l'autorizzazione del capo dell'ufficio)”*<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> Cass., 22.10.08, n. 25568. Nello stesso senso, Cass., 5.9.63, n. 2437.

Al fine dell'irrogazione della sanzione al funzionario si applica il *“procedimento per indebito rilascio di copie esecutive”* di cui all'art. 154 disp. att. c.p.c.

**FORMULA 002****ATTO DI PRECETTO SU SENTENZA  
(ARTT. 479 E 480 C.P.C.)**

## ATTO DI PRECETTO

....., nato il ..... a ....., codice fiscale ....., agli effetti del presente atto rappresentato e difeso – come da procura in calce – dall’Avv. .... (codice fiscale ....., fax ....., posta elettronica certificata .....), ed elettivamente domiciliato presso la di lui persona e nel di lui studio in ....., via .....

## PREMESSO CHE

- con sentenza n. .... del ....., depositata in data ....., il Tribunale di ....., nella causa civile iscritta al n. .... del Ruolo Generale dell’anno ....., promossa da ..... nei confronti di ....., così provvedeva: “.....”
- la predetta sentenza veniva registrata presso l’Agenzia delle Entrate di ..... con versamento dell’imposta di Euro .....
- la predetta sentenza veniva munita di formula esecutiva in data .....
- la predetta sentenza viene notificata unitamente al presente atto in copia conforme all’originale e spedita in forma esecutiva [*oppure*, che copia della predetta sentenza, conforme all’originale e spedita in forma esecutiva, è stata notificata personalmente alla parte in data .....

## INTIMA

e fa precetto a ....., nato il ..... a ....., codice fiscale ....., di provvedere entro il termine di 10 giorni dalla notificazione del presente atto [*oppure, in caso di esenzione dal termine ex art. 482 c.p.c., immediatamente*] al pagamento a favore di ..... delle seguenti somme:

capitale determinato in sentenza	Euro .....
interessi	Euro .....
compenso e spese liquidati in sentenza	Euro .....
registrazione sentenza, spese	Euro .....
richiesta alla cancelleria di due copie, spese	Euro .....
notificazione di titolo esecutivo, spese	Euro .....
compenso di precetto	Euro .....
rimborso spese generali 15%	Euro .....
C.P.A. 4% su Euro .....	Euro .....
I.V.A. 22% su Euro .....	Euro .....
TOTALE COMPENSI, C.P.A. e I.V.A.	Euro .....
TOTALE SPESE	Euro .....
TOTALE	Euro .....

oltre agli interessi al saggio ..... maturati e maturandi dal ..... al saldo e alle ulteriori spese, competenze ed onorari occorsi ed occorrendi.

## AVVERTE

Il debitore che

- in difetto di pagamento del dovuto nel termine sopra indicato, si procederà ad esecuzione forzata;
- può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato

dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

....., li .....

Avv. ....

### PROCURA SPECIALE

Delego ad assistermi, rappresentarmi e difendermi, con riguardo alla redazione e notificazione del presente atto di precetto e anche alle successive fasi esecutive e agli eventuali giudizi di opposizione, l'Avv. ...., eleggendo domicilio presso la di lui persona e nel di lui studio in ....., via .....

.....

Per autentica della sottoscrizione

Avv. ....

### NOTA ESPLICATIVA

La formula può essere impiegata per la redazione di un atto prodromico ad espropriazione in forza di sentenza, ma anche in base ad atto pubblico o a provvedimento giudiziale esecutivo (ordinanze *ex artt.* 186-*bis* o 186-*ter* o 186-*quater* o 702-*ter* c.p.c.) diverso dal decreto ingiuntivo.

### Contenuto e notificazione del precetto.

Il precetto “*consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine*” che il creditore è libero di indicare con lo stesso precetto, ma in misura non inferiore a 10 giorni<sup>18</sup>, decorrenti dalla notificazione dell'atto (artt. 480 e 482 c.p.c.); nell'ipotesi in cui sia specificato un termine maggiore di 10 giorni, il creditore rimane ad esso vincolato dovendo attendere il maturarsi del tempo indicato prima di procedere esecutivamente; qualora sia assegnato un termine inferiore (in assenza di decreto di autorizzazione *ex art.* 482 c.p.c.), il termine stesso si avrà per non apposto, trovando applicazione quello minimo previsto dalla legge (si verifica una sorta di sostituzione *ope legis* del termine)<sup>19</sup>.

<sup>18</sup> Cass., 19.8.89, n. 3733: “*La mancata assegnazione al debitore, con l'atto di precetto, di un termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal titolo non spiega effetti invalidanti sul precetto stesso, trattandosi di elemento non essenziale; in tale ipotesi, peraltro, resta operante l'art. 482 c.p.c., in base al quale il primo atto della esecuzione, a pena di nullità del medesimo, non può essere compiuto se non siano decorsi almeno dieci giorni dalla data della notificazione del precetto, ovvero, in caso di nullità di detta notificazione, dalla data in cui si sia verificata la sanatoria di essa (nella specie, per opposizione proposta dall'intimato ai sensi dell'art. 617 c.p.c.)*”.

<sup>19</sup> Cass., 4.1.02, n. 55: “*In tema di esecuzione forzata, la fissazione di un termine ad adempiere inferiore ai dieci giorni contenuta nel precetto non costituisce causa di nullità del precetto stesso se l'esecuzione non sia iniziata prima del termine stabilito “ex lege” (salva autorizzazione all'esecuzione immediata, concessa ex art. 482 cod. proc. civ.), mentre l'inizio della procedura esecutiva nel minore termine così illegittimamente fissato è causa di nullità del pignoramento anticipatamente compiuto*” (nello stesso senso, Cass., 8.8.91, n. 8624), nullità che deve essere denunciata dal debitore con il rimedio dell'opposizione agli atti, da proporsi avverso il primo atto esecutivo compiuto dal creditore nel termine di giorni venti decorrenti dalla sua conoscenza.

La disposizione dell'art. 482 c.p.c. prevede, peraltro, la possibilità di richiedere, “*se vi è pericolo nel ritardo*”, l'autorizzazione giudiziale all'esecuzione immediata<sup>20</sup>.

All'intimazione deve accompagnarsi la minaccia di atti esecutivi, cioè – come prescrive l'art. 480, comma 1, c.p.c. – “*l'avvertimento che ... si procederà a esecuzione forzata*”.

La Suprema Corte ha riconosciuto che il precetto “*concreta una mera minaccia di esecuzione, è finalizzato alla realizzazione del diritto portato dal titolo attraverso l'adempimento spontaneo dell'obligato (e ciò spiega perché vada notificato alla parte personalmente: art. 480, comma 4, cod. proc. civ.) e non già contro la sua volontà attraverso l'attività dell'organo giurisdizionale*”<sup>21</sup>.

Secondo un autorevole orientamento dottrinale, la mancanza dell'intimazione e/o dell'avvertimento darebbe luogo a nullità dell'atto in ragione della sua inidoneità al conseguimento della sua tipica finalità, cioè di rendere edotto il debitore circa la precisa intenzione del precettante di attivare la procedura esecutiva in suo danno. Altra dottrina (prevalente) ritiene che, tuttavia, qualunque vizio presente nell'atto di precetto debba considerarsi sanato se non rilevato con l'opposizione agli atti esecutivi rivolta direttamente contro l'atto o contro il primo atto esecutivo successivo. La giurisprudenza ha assunto una posizione meno rigorosa, avendo talvolta ritenuto indispensabile la sola intimazione ad adempiere (del resto, un'eventuale reazione – mediante opposizione esecutiva ex art. 617 c.p.c. – per la mancanza dell'avvertimento costituirebbe dimostrazione del fatto che l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo)<sup>22</sup>.

L'intimazione ad adempiere presuppone, se trattasi di azione esecutiva minacciata in forza di titolo relativo ad obbligazione pecuniaria, l'esigibilità del credito alla data di notificazione del precetto, restando irrilevante la sopravvenuta esigibilità dello stesso<sup>23</sup>.

Se l'intimazione ha ad oggetto una somma superiore a quella effettivamente dovuta, ciò non determina nullità del precetto ma dà soltanto luogo alla riduzione della somma domandata entro il limite di quella dovuta<sup>24</sup>, previa rideterminazione

<sup>20</sup> V. formula n. 009 e relativa nota esplicativa.

<sup>21</sup> Cass., 28.7.17, n. 18759.

<sup>22</sup> Cass., 24.10.86, n. 6230: “*L'omissione nel precetto dell'avvertimento previsto nel comma primo dell'art. 480 c.p.c., secondo cui, in difetto di adempimento dell'obligazione risultante dal titolo esecutivo, si procederà ad esecuzione forzata, non comporta nullità, non essendo comminata dalla legge siffatta sanzione – contrariamente a quanto stabilito con riferimento a taluni elementi del precetto dal comma secondo del citato art. 480 – né integrando quell'avvertimento un elemento essenziale del precetto*”.

<sup>23</sup> Cass., 14.2.13, n. 3656: “*In materia di espropriazione forzata, l'intimazione ad adempiere l'obligazione pecuniaria risultante dal titolo esecutivo entro un termine ivi indicato, comunque non minore di dieci giorni – nella quale il precetto consiste, ai sensi dell'art. 480 cod. proc. civ. – non può che essere riferita al debito già scaduto o comunque esigibile alla data di notificazione del precetto; soltanto se l'intimazione di pagamento sia stata riferita ad un obbligo siffatto il precetto è atto idoneo a consentire, nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell'art. 481 cod. proc. civ., il regolare inizio del processo esecutivo per espropriazione col pignoramento, ai sensi degli artt. 491 e seg. cod. proc. civ.*”; in motivazione si precisa che “*l'atto di precetto non può avere ad oggetto che quel medesimo credito certo e liquido che risulta dal titolo esecutivo e che, in conformità a quanto disposto dall'art. 474 cod. proc. civ., comma 1, sia anche esigibile; quest'ultimo requisito comporta che, ove sia previsto un termine per l'adempimento dell'obligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, questo termine debba essere scaduto alla data di notificazione del precetto (od, al più tardi, che venga a scadere nel periodo di efficacia del precetto ex art. 481 cod. proc. civ.), sicché l'obligazione, già scaduta, possa essere adempiuta spontaneamente dal debitore nel termine all'uopo assegnato con l'atto di precetto, trascorso il quale avrà inizio il processo esecutivo*”.

<sup>24</sup> Cass., 11.3.92, n. 2938: “*Secondo antico ma sempre valido insegnamento giurisprudenziale, infatti, la intimazione del precetto per somma superiore a quella dovuta non produce la nullità del precetto stesso, ma*

di tale ultima somma in sede di opposizione<sup>25</sup>.

Nulla vieta che venga intimato il pagamento di una sola parte del credito risultante dal titolo<sup>26</sup>, ma sul punto andrà tenuta presente la recente pronunzia della Suprema Corte che – in applicazione della generale clausola di buona fede e dei principi in tema di abuso del processo – ha ritenuto illegittimo *“l’ingiustificato azionamento frazionato del credito in origine unitario recato dal titolo”*, qualora lo stesso determini un immotivato aggravio per il debitore e non corrisponda a effettive esigenze di tutela del creditore<sup>27</sup>. Occorrerà dunque valutare, caso per caso ed in concreto, se il frazionamento del credito operato dal precedente comporti ingiustificato pregiudizio per il debitore<sup>28</sup>.

---

*dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta (cfr. Cass. n. 3150 del 1960; n. 4317 del 1957; n. 3625 del 1955; n. 2805 del 1954)”*.

<sup>25</sup> Cass., 27.3.14, n. 7207: *“Se la somma portata nel precetto risulta eccessiva, ciò non travolge l’atto per l’intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, e l’intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, come determinata all’esito del giudizio (cfr. già Cass. n. 5515/08, n. 2160/13)”*; Cass., 29.2.08, n. 5515: *“L’eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l’intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l’intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell’opposizione in ordine alla quantità del credito”*; Cass., 26.2.98, n. 2123: *“L’opposizione a precetto può configurare sia opposizione all’esecuzione (art. 615 cod. proc. civ.) sia agli atti esecutivi (art. 617 cod. proc. civ.) a seconda che il debitore contesti l’ammontare della somma con esso ingiunta – nella specie l’intero delle spese di registrazione della sentenza, a fronte della compensazione totale di quelle processuali – ovvero ne chieda la nullità per vizi formali, e pertanto, se è accolta, nell’un caso persiste l’idoneità del precetto – sia pure per minore ammontare – a fungere da presupposto per l’esecuzione; nell’altro il precetto, fondato sul medesimo titolo esecutivo, deve esser rinnovato”*.

<sup>26</sup> SATTÀ, *Commentario al codice di procedura civile*, III, Milano, 1966, 111.

<sup>27</sup> Cass., 9.4.13, n. 8576: *“Può estendersi anche al processo esecutivo il principio del divieto di frazionamento del credito originariamente unitario in più parti, ove tanto comporti un’indebita maggiorazione dell’aggravio per il debitore, in quanto non giustificata da particolari esigenze di effettiva tutela del credito”*.

<sup>28</sup> Ad esempio, si deve escludere che sia ingiustificata la condotta del creditore che, radicato un procedimento esecutivo per l’intero credito, ne instauri un altro e limiti la somma indicata in precetto, in previsione di un esito insufficiente del secondo pignoramento (ciò allo scopo di contenere le spese legali e gli oneri tributari, risparmio indirettamente rivolto a vantaggio dello stesso debitore); in tal senso, Trib. Reggio Emilia, 9.7.14 (ord.): *“Il divieto di fraudolento frazionamento del credito opera esclusivamente nei casi in cui il titolare di un credito originariamente unitario proceda ad una sua artefatta scomposizione al solo scopo di vessare il debitore attraverso la sottoposizione del suo patrimonio a plurime aggressioni con moltiplicazione dei costi su di esso gravanti”*. Quanto esposto, ovviamente, vale nell’ipotesi in cui il creditore intenda notificare un secondo atto di precetto (che – per quanto inutile; cfr. Cass., 28.4.06, n. 9966 – non può reputarsi nullo o viziato; cfr. Cass., 29.8.13, n. 19876).

Un altro caso potrebbe verificarsi in ipotesi di parziale soddisfazione stragiudiziale del creditore procedente, il quale, perciò, ben potrebbe (e, anzi, dovrebbe) limitare la propria intimazione al credito residuo.

Al contrario, deve reputarsi abusiva l’intimazione di un secondo precetto fondato sul medesimo titolo dopo l’integrale pagamento dell’importo indicato nel primo atto di intimazione; Cass., 15.3.13, n. 6664: *“In tema di crediti pecuniari, ottenuto con un primo precetto il pagamento spontaneo della somma intimata, accertata senza riserve, la notifica di un nuovo precetto per il pagamento di una ulteriore somma, calcolata sulla base del medesimo titolo giudiziale posto a fondamento del precedente, deve ritenersi espressione di una condotta concretante abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte, la quale bene avrebbe potuto tutelare il suo interesse sostanziale con la notifica di un solo atto di precetto per tutte le voci di credito ritenute dovute. Non osta a tale ricostruzione la natura di atto preliminare stragiudiziale del precetto, essendo esso opponibile giudizialmente e quindi idoneo a determinare una fase processuale evitabile con un corretto comportamento del creditore, improntato al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell’attuazione del rapporto obbligatorio nonché del principio costituzionale del giusto processo. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto l’opposizione a un secondo precetto notificato da alcuni lavoratori in forza di un titolo esecutivo giudiziale già posto a base di altro precetto)”*.

Allo stesso modo, la giurisprudenza ha qualificato come illegittima la scelta del creditore di intraprendere una nuova esecuzione, allorché egli sia stato “integralmente soddisfatto” in forza di un’ordinanza di assegnazione emessa in un’espropriazione presso terzi; difatti, sebbene l’ordinanza non implichi *ex se* la soddisfazione effettiva del credito, costituisce abuso degli strumenti processuali l’avvio di un’altra procedura senza aver nemmeno dedotto la mancata ottemperanza all’ordine di pagamento da parte del suo destinatario<sup>29</sup>.

Nello stesso solco (ma con significative differenze perché prescinde dalla categoria dell’abuso e si fonda sull’art. 100 c.p.c.) si pone il recente orientamento di legittimità secondo cui la minima entità del credito impedisce di dar corso all’espropriazione forzata per difetto di interesse, in capo al creditore, alla sua tutela<sup>30</sup>.

L’intimazione contenuta nel precetto deve avere ad oggetto l’obbligo del quale l’intimante pretende l’adempimento, eventualmente coattivo, da parte del debitore.

Pertanto, occorre specificare in misura sufficiente detto obbligo; non è richiesta l’esatta quantificazione del credito pecuniario accompagnata dall’analitica indicazione dei criteri di calcolo adottati per la sua determinazione, bastando piuttosto il richiamo alla prestazione come determinata nel titolo esecutivo azionato e la specificazione, per gli importi accessori (interessi, rivalutazione, spese e competenze di intimazione) dei criteri seguiti per la loro quantificazione<sup>31</sup>.

Ai sensi dell’art. 480, comma 2, c.p.c., il precetto deve, a pena di nullità, contenere:

– L’INDICAZIONE DELLE PARTI: la norma impone, anzitutto, l’indicazione delle parti e, dunque, il nome, il cognome e la residenza della parte istante nonché il nome, cognome, residenza o domicilio della parte precettata, mentre nel caso in cui il precetto ven-

<sup>29</sup> Cass., 9.4.15, n. 7078: “*In materia di espropriazione forzata, la necessità di coordinare il principio della cumulabilità dei mezzi di esecuzione con il divieto di abuso degli strumenti processuali – ricavabile dalla previsione dell’art. 111, primo comma, Cost., nonché dall’operatività degli obblighi di correttezza e buona fede anche nell’eventuale fase patologica di una relazione contrattuale – comporta che l’emissione di un’ordinanza di assegnazione, sebbene di regola non precluda la possibilità di ottenerne altre in relazione allo stesso titolo e fino alla soddisfazione effettiva del credito, renda illegittima la scelta del creditore di intraprendere una nuova esecuzione, allorché egli sia stato integralmente soddisfatto in forza di detto provvedimento, né deduca la mancata ottemperanza all’ordine di assegnazione da parte del suo destinatario*”.

<sup>30</sup> Cass., 3.3.15, n. 4228: “*In tema di procedimento esecutivo, qualora il credito, di natura esclusivamente patrimoniale, sia di entità economica oggettivamente minima, difetta, ex art. 100 cod. proc. civ., l’interesse a promuovere l’espropriazione forzata, dovendosi escludere che ne derivi la violazione dell’art. 24 Cost. in quanto la tutela del diritto di azione va temperata, per esplicita od anche implicita disposizione di legge, con le regole di correttezza e buona fede, nonché con i principi del giusto processo e della durata ragionevole dei giudizi ex art. 111 Cost. e 6 CEDU. (Nella specie, il creditore, dopo aver ricevuto il pagamento della complessiva somma portata in precetto, pari ad euro 17.854,94, aveva ugualmente avviato la procedura esecutiva, nelle forme del pignoramento presso terzi, per l’intero importo, deducendo, nel corso della procedura stessa, l’esistenza di un residuo credito di euro 12,00 a titolo di interessi maturati tra la data di notifica del precetto e la data del pagamento)*”.

<sup>31</sup> Cass., 19.2.13, n. 4008: “*L’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo – nel precetto a norma dell’art. 480, comma primo, c.p.c. cod. proc. civ. – non richiede, quale requisito formale richiesto a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla; ai fini della validità dell’atto di precetto, è sufficiente che questo contenga l’indicazione dell’obbligazione di pagare la somma di denaro complessivamente risultante dal titolo esecutivo, nonché le ulteriori indicazioni del comma secondo. Quanto all’intimazione al pagamento delle spese relative al precetto, è necessario che l’importo risultante liquidazione ad opera del difensore sia determinato e possa essere distinto da quello afferente alla prestazione risultante dal titolo esecutivo*”.

ga intimato da una persona giuridica, occorrerà indicare colui che ne abbia la legale rappresentanza al tempo della redazione dell'atto.

Non è necessario precisare le generalità (se si tratta di persona fisica) o il codice fiscale; è però opportuno farlo, ogni qual volta l'omissione possa comportare la possibilità di incertezze e, comunque, quando si intenda intraprendere esecuzione immobiliare o su beni mobili registrati ed in vista della successiva redazione dell'atto di pignoramento, in cui tali dati dovranno comparire per essere poi riportati nella nota di trascrizione (dove sono indispensabili).

È necessario ovviamente che le parti del precetto siano soggetti giuridicamente esistenti, situazione che non si riscontra in caso di società di persone o di capitali estinte (perché cancellate dal registro delle imprese)<sup>32</sup> o di soggetto deceduto nel corso del giudizio di cognizione<sup>33</sup>.

– L'INDICAZIONE DELLA DATA DI NOTIFICAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO, SE QUESTA È FATTA SEPARATAMENTE: in proposito, la giurisprudenza di legittimità non sembra premiare l'eccessivo formalismo, purché l'atto sia idoneo al raggiungimento dello scopo, che è quello di assegnare al debitore un termine per adempiere l'obbligo risultante da un titolo inequivocabilmente identificato e di preannunciare, per il caso di mancato adempimento, l'esercizio dell'azione esecutiva<sup>34</sup>. Addirittura, una discutibile pronuncia della Suprema Corte onera il debitore opponente – e non il creditore opposto – di dimostrare che il titolo esecutivo non è mai stato notificato, né in precedenza, né insieme col precetto<sup>35</sup>.

---

<sup>32</sup> Cass., 7.2.12, n. 1677: "Anche la società di persone (come la società di capitali) perde la sua capacità e soggettività con la cancellazione dal registro delle imprese, evento che ne determina l'estinzione (art. 2495 c.c.); pertanto, la società cancellata perde il diritto di promuovere azione esecutiva in forza di titolo esecutivo emesso in suo favore"; Cass., 28.4.14, n. 9370: "Sono nulli il precetto intimato e il pignoramento effettuato da una società già cancellata dal registro delle imprese, evento che determina la cessazione della capacità del soggetto-società".

Tuttavia, "Il titolo esecutivo giudiziale emesso in favore di una società non perde efficacia in caso di estinzione della stessa per cancellazione dal registro delle imprese, sicché esso può essere fatto valere, al fine di esercitare il conseguente diritto a procedere ad esecuzione forzata, dalla persona fisica nei cui confronti si integra il fenomeno successorio derivante dall'estinzione" (Cass., 18.8.17, n. 20155).

<sup>33</sup> Cass., 8.2.12, n. 1760: "Il principio di ultrattività del mandato professionale, in deroga alla regola per cui il mandato si estingue per morte del mandante, opera solo all'interno della fase processuale in cui l'evento si è verificato; pertanto, è nullo il precetto (atto di natura sostanziale piuttosto che processuale) intimato dal difensore di soggetto deceduto nel corso del processo di formazione del titolo esecutivo".

<sup>34</sup> Cass. 20.6.17, n. 15316: "L'omessa indicazione del titolo esecutivo azionato non determina la nullità del precetto ai sensi dell'art. 480, comma 2, c.p.c., quando l'esigenza di individuazione del titolo risulti comunque soddisfatta attraverso altri elementi contenuti nel precetto stesso, la cui positiva valutazione da parte del giudice di merito – insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata – può essere utilmente ancorata al successivo comportamento del debitore. (nella specie, il precetto impugnato era stato notificato in rinnovazione di un precedente precetto e conteneva una precisa indicazione degli estremi della sentenza di condanna, notificata assieme al primo precetto, sulla base della quale sia il primo che il secondo precetto erano stati intimati)"; "L'omessa o inesatta indicazione nell'atto di precetto della data di notifica del titolo esecutivo giudiziale non importa la nullità dello stesso precetto, se da questo risultino altri elementi idonei a far individuare senza incertezze la sentenza in forza della quale si intende procedere esecutivamente" (Cass., 2.8.91, n. 8506); "Deve essere esclusa la nullità del precetto che sia privo della data notifica del titolo esecutivo se il titolo può essere comunque individuato attraverso le altre indicazioni contenute nel precetto medesimo" (Cass., 18.3.92, n. 3321; nello stesso senso, Cass., 25.5.07, n. 12230; Cass., 23.12.75, n. 4225; Cass., 9.11.78, n. 5138).

<sup>35</sup> Cass., 26.6.15, n. 13212: "Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi promosso dal debitore esecu-

La giurisprudenza di legittimità impone al procuratore distrattario (ex art. 93 c.p.c.) di effettuare un'autonoma notifica del titolo esecutivo prima di intimare il pagamento del proprio credito, non essendo sufficiente, come atto prodromico all'espropriazione, la previa notificazione eseguita in nome o in favore dell'assistito vittorioso<sup>36</sup>.

– Il precetto deve altresì contenere la DICHIARAZIONE DI RESIDENZA o l'ELEZIONE DI DOMICILIO della parte intimante nel Comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione; in mancanza – come prescritto dall'art. 480, comma 3, c.p.c. – le opposizioni si propongono davanti al giudice del luogo in cui è l'atto stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.

Il debitore precettato può proporre la sua opposizione al giudice del luogo di notifica del precetto ogni volta che deduca (anche implicitamente) l'inesistenza di suoi beni (o della residenza di suoi debitori) in altro luogo; perciò, il foro sussidiario ex art. 480, comma 3, c.p.c. può essere adito se sono state omesse la dichiarazione o l'elezione da parte del creditore intimante oppure se la residenza e il domicilio sono stati individuati dal creditore<sup>37</sup> in un luogo in cui non vi sono beni dell'intimato da aggredire o suoi debitori<sup>38</sup>.

*tato per denunciare che il precetto non è stato preceduto o accompagnato dalla notifica del titolo esecutivo, è onere dell'opponente stesso, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., fornire la prova del dedotto fatto impeditivo dell'ulteriore svolgimento della azione esecutiva, senza che la negatività del fatto escluda od inverta l'onere della prova".*

<sup>36</sup> Cass., 21.3.14, n. 6763: "È nullo il precetto di pagamento intimato dal procuratore distrattario, senza la preventiva o contestuale notificazione di copia esecutiva della sentenza, costituente titolo di pagamento delle spese processuali in suo favore (fattispecie in cui si era proceduto a notificazione di una sola copia della sentenza – costituente titolo esecutivo per il rilascio di un immobile e in favore del procuratore distrattario per il capo di condanna alle spese – unitamente al precetto intimato dal procuratore nell'interesse della parte vittoriosa)".

<sup>37</sup> E incombe sullo stesso creditore – nel corso del giudizio di opposizione promosso dal debitore nel foro ex art. 480, comma 3, c.p.c. – l'onere di dimostrare che nel Comune indicato nell'atto di precetto per il domicilio o la residenza sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento debiti o crediti dell'intimato: Cass., 11.4.08, n. 9670: "In tema di foro relativo all'opposizione a precetto, l'art. 480, comma terzo, cod. proc. civ. attribuisce alla parte che intende promuovere l'esecuzione forzata una facoltà, consistente nel dichiarare la propria residenza o nell'eleggere domicilio, ma, nel contempo, le impone l'onere di scegliere come tale uno tra i possibili luoghi dell'esecuzione. Pertanto, se la parte istante elegge domicilio in un comune in cui il debitore della prestazione pecuniaria da realizzarsi coattivamente non possiede beni, od in cui non risiede un terzo debitor debitoris, l'elezione di domicilio resta priva di effetti ed il debitore può proporre l'opposizione a precetto davanti al giudice del luogo nel quale gli è stato notificato il precetto stesso, essendo onere del creditore dimostrare, nel relativo giudizio, che nel comune nel quale egli ha eletto domicilio sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore".

<sup>38</sup> Corte cost., 19.6.73, n. 84: "L'art. 480, terzo comma, c.p.c. va interpretato nel senso che la parte istante "deve", nel precetto, dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione, giudice precostituito dalla legge con norma inderogabile. Anche nel caso in cui l'esecuzione possa svolgersi, a scelta della parte istante, sopra beni mobili o immobili siti in luoghi diversi, competente sarà sempre e soltanto il giudice del luogo in cui la legge, in base a criteri oggettivi, permette di pignorare i beni prescelti per l'esecuzione, e pertanto la norma in questione non consente arbitraria sottrazione del precettato al giudice precostituito per legge, né comporta violazione alcuna del principio di eguaglianza".

Corte cost., 29.12.05, n. 480: "Il debitore precettato, infatti, ben può proporre la sua opposizione al giudice del luogo di notifica del precetto ogni volta che egli deduca (anche implicitamente) l'inesistenza di suoi beni (o della residenza di suoi debitori) in altro luogo, ma egli può notificare la sua opposizione presso la cancelleria di tale giudice solo quando il creditore precettante abbia del tutto ommesso la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio; ove tale dichiarazione o elezione vi sia, anche se in luogo che, secondo il debitore, mai potrebbe essere quello "dell'esecuzione", la notificazione dell'opposizione deve necessariamente farsi nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto".

Tuttavia, la giurisprudenza costituzionale e quella di legittimità sono intervenute a chiarire che, in ogni caso, l'atto di opposizione deve essere notificato nel domicilio eletto o nella residenza dichiarati dall'intimante e che la possibilità di notifica nella cancelleria si verifica solo in assoluta mancanza di tali indicazioni nell'intimazione<sup>39</sup>.

Il d.l. 27.6.15, n. 83, convertito dalla l. 6.8.15, n. 132, ha modificato il secondo comma dell'art. 480 c.p.c. aggiungendo la frase: *“Il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore”*.

L'innovazione normativa ha, evidentemente, l'intento di promuovere la procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, disciplinata da una normativa che però sembra avere trovato molto più spazio nei commenti dottrinali che nei tribunali: vi è stato così chi ha definito il periodo aggiunto all'art. 480, comma 2, c.p.c. come uno *“spot pubblicitario”* a favore della legge n. 3 del 2012<sup>40</sup>.

L'introduzione di un periodo nella disposizione riguardante la forma del precetto in generale (e, dunque, qualsivoglia tipo di precetto) desta plurime perplessità: difatti, è

---

<sup>39</sup> Cass., 28.5.09, n. 12540: *“L'art. 480, comma terzo, cod. proc. civ. consente al debitore di notificare l'opposizione all'esecuzione nel luogo in cui gli è stato notificato il precetto soltanto nel caso in cui il creditore non abbia eletto domicilio o indicato la residenza in altro luogo, perché in tale ipotesi la notifica dell'atto di opposizione, ferma la competenza funzionale del giudice dell'opposizione nel luogo di esecuzione, va effettuata nel luogo indicato dal creditore e non nella cancelleria, diversamente potendo il creditore opposto ignorare l'intervenuta opposizione, in violazione degli artt. 3, 24 e 111, comma secondo, Cost.”*; Cass., 20.7.11, n. 15901: *“L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ. – come individuata dalla Corte Cost. nella sentenza n. 480 del 2005 – richiede che l'opposizione a precetto debba essere notificata dal debitore presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto dal creditore, e solo in mancanza di tali indicazioni possa essere notificata nel luogo in cui il precetto sia stato notificato, presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione. Ne consegue che la notificazione dell'opposizione eseguita presso la cancelleria nonostante l'avvenuta elezione di domicilio da parte del creditore procedente, ne determina l'involontaria contumacia, e la successiva notificazione della sentenza nel medesimo luogo deve ritenersi radicalmente inidonea a far decorrere il termine breve per impugnare, atteso che a tal fine la sentenza avrebbe dovuto essere notificata alla parte creditrice personalmente”* (conforme anche Cass., 25.7.13, n. 18040).

Più recentemente: Cass., 14.12.17, n. 30141: *“L'elezione di domicilio cd. “anomala” (siccome priva di collegamenti con il luogo dell'esecuzione) che il creditore abbia compiuto nell'atto di precetto, ex art. 480, comma 3, c.p.c., non è vincolante ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente a conoscere dell'opposizione a precetto – il quale va individuato con riferimento al possibile luogo della esecuzione, compreso quello di notifica del precetto – né ai fini della scelta del giudice dell'esecuzione – che non può che essere identificato avuto riguardo al luogo in cui si trovano i beni da sottoporre ad espropriazione – né, tantomeno, incide sulla validità in rito del precetto, determinando unicamente il vincolo, per il debitore, di notificare ivi l'atto di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha individuato il giudice territorialmente competente a decidere su un'opposizione a precetto in base al luogo di ubicazione dell'immobile oggetto della minacciata espropriazione, diverso da quello, privo di qualsivoglia collegamento con quest'ultima, nel cui circondario aveva invece eletto domicilio, in precetto, il creditore procedente)”*; Cass., 9.8.16, n. 16649: *“In tema di foro relativo alla opposizione a precetto, ove il creditore, ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., abbia eletto il proprio domicilio in un luogo “anomalo” rispetto a quello dell'esecuzione, il debitore, ai fini della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione all'esecuzione, è vincolato al luogo del domicilio eletto dal creditore nel precetto quand'anche questo non abbia alcun legame con quello della esecuzione, mentre, ai fini della individuazione del giudice competente per territorio a conoscere della opposizione all'esecuzione, l'elezione di domicilio contenuta nel precetto è inefficace e la competenza per territorio va individuata in base al possibile luogo della esecuzione, compreso il luogo della notifica del precetto.”*

<sup>40</sup> FANTICINI, *“Pillole” sulle novità del processo esecutivo. La novella del 2015: cosa cambia ... in meglio o/o in peggio*, in <http://www.ilfallimentarista.it>, 2015.

palese l'irragionevolezza di un avviso riguardante la possibilità di accedere alla procedura di sovraindebitamento che venga inserito in intimazioni prodromiche ad esecuzioni in forma specifica (per consegna/rilascio o per obblighi di fare/non fare) oppure in precetti prodromici ad espropriazioni ma destinati a soggetti inidonei, per loro requisiti soggettivi (imprenditori fallibili), a fruire della procedura disciplinata dalla legge n. 3 del 2012. Nelle fattispecie ora menzionate l'eventuale omissione dell'avviso non potrà arrecare alcun nocimento al debitore intimato il quale, perciò, non avrà possibilità di sostenere fondatamente un vizio procedimentale.

Più dubbio è il caso in cui il precetto anteriore all'espropriazione difetti dell'avvertimento *de quo*.

Un'esplicita nullità non è sancita dall'art. 480, comma 2, c.p.c. che non ripete né richiama l'inciso "*a pena di nullità*" del precedente periodo, riguardante il contenuto del precetto<sup>41</sup>.

Secondo una parte della dottrina, tesa ad individuare una sanzione per l'inservanza della norma (altrimenti da considerarsi superflua), la mancata formulazione dell'avvertimento può assumere rilievo nel corso della successiva esecuzione: la valenza meramente formale dell'omissione, tale da non incidere sugli effetti e sulla funzione del precetto, esclude che quest'ultimo atto possa ritenersi in qualche modo inficiato; tuttavia, il debitore potrebbe impugnare con l'opposizione *ex art. 617 c.p.c.* il primo atto del procedimento esecutivo successivo alla notifica del precetto carente dell'avviso, "*a condizione che egli assuma che la mancata formulazione dell'avvertimento non gli abbia consentito di avvalersi tempestivamente delle soluzioni alternative di cui avrebbe potuto beneficiare per trovare una soluzione al suo stato di crisi e, nel contempo, prospetti come la utilizzazione dei procedimenti di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 come novellata dal decreto legge 17 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, avrebbe potuto scongiurare l'inizio del processo esecutivo ovvero avrebbe potuto impedirne la prosecuzione*"<sup>42</sup>.

Il ragionamento – che prende le mosse dalle pronunce di legittimità relative all'omissione della formalità prescritta dall'art. 492, comma 3, c.p.c. (l'avvertimento al debitore della possibilità di avanzare istanza di conversione ai sensi e nei termini di cui al successivo art. 495 c.p.c.)<sup>43</sup> – è solo astrattamente condivisibile. Infatti, è difficile pro-

<sup>41</sup> SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 174; FANTICINI, "Pillole" sulle novità del processo esecutivo. La novella del 2015: cosa cambia ... in meglio e/o in peggio, in <http://www.ilfallimentarista.it>, 2015.

<sup>42</sup> SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2015, 174, la quale ipotizza che "il debitore, potrebbe, ad esempio, prospettare che, dopo l'omissione dell'avviso nel precetto, sia stato eseguito un pignoramento *ex art. 543 c.p.c.* e che la udienza per la comparizione delle parti è stata fissata dal creditore procedente in tempi talmente ravvicinati da precludere la tempestiva emissione del decreto di ammissione alla procedura di composizione da "sovraindebitamento" (che presuppone il deposito di documenti ed una valutazione spesso complessa) a cui consegue il divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive qualunque, una volta avviato il processo, sia stato depositato presso il giudice competente il ricorso *ex art. 10 della legge n. 3 del 2012* ovvero il piano *ex art. 12 bis della stessa legge*".

<sup>43</sup> Cass., 23.3.11, n. 6662: "In tema di espropriazione forzata, l'avvertimento al debitore esecutato, previsto dall'art. 492, comma 3, cod. proc. civ., volto a renderlo edotto delle modalità e dei termini per potere sostituire ai crediti pignorati una somma di danaro, è elemento essenziale di ogni atto di pignoramento, a prescindere dalla forma particolare che rivesta in ragione della natura del bene pignorato, con la conseguenza che esso deve essere contenuto anche nell'atto notificato personalmente al debitore ai sensi dell'art. 543 cod. proc. civ. L'omissione di tale avvertimento non costituisce causa di nullità, in difetto di siffatta espressa sanzione, e, tuttavia, trattandosi di elemento previsto nell'interesse del debitore ad attivarsi pron-

spettare l'accoglimento di una querela di nullità *ex art.* 617 c.p.c. avverso l'atto difettoso, posto che la giurisprudenza di legittimità pretende che l'opponente allegli e provi una concreta violazione delle proprie prerogative processuali o sostanziali conseguente al vizio procedimentale denunciato<sup>44</sup>: in sostanza, per ottenere una declaratoria di invalidità dell'atto successivo (cioè, del pignoramento) il debitore dovrebbe riuscire a provare che, se avesse ricevuto l'avviso *de quo* nel precetto, avrebbe potuto non soltanto accedere alla procedura di soluzione della crisi da sovraindebitamento (l'accesso alla quale non è precluso dal compimento di atti esecutivi) ma anche ottenere – prima del pignoramento – il provvedimento giurisdizionale di divieto di inizio delle azioni esecutive individuali (*ex artt.* 10 e 14-*quinquies*, l. 27.1.12, n. 3)<sup>45</sup>.

La giurisprudenza è già intervenuta sul punto, ma le prime pronunzie sono tra loro contrastanti<sup>46</sup>.

Ai sensi degli artt. 479 e 480 c.p.c., il precetto (così come il titolo esecutivo<sup>47</sup>) va notificato alla parte personalmente<sup>48</sup>.

---

*tamente per la conversione del pignoramento, produce la diversa conseguenza di precludere l'assegnazione, ai sensi dell'art. 552 cod. proc. civ., che, se egualmente disposta, è opponibile ex art. 617 cod. proc., a meno che l'interesse in questione del debitore, non garantito all'atto del pignoramento, sia comunque soddisfatto in corso di procedura, con atto del creditore – come nella specie – o con provvedimento del giudice, tempestivamente idonei a soddisfare la predetta esigenza informativa”.*

Occorre sottolineare, però, che le fattispecie in esame sono profondamente diverse: mentre l'emissione dell'ordinanza di vendita (atto avverso il quale può essere proposta l'opposizione agli atti esecutivi dolendosi della mancanza dell'avvertimento nell'atto di pignoramento) segna una barriera preclusiva alla conversione del pignoramento, l'avvio del processo esecutivo non costituisce ostacolo alla procedura prevista dalla legge n. 3 del 2012 e, pertanto, l'interesse del debitore non è concretamente lesa.

<sup>44</sup> Cass., 25.1.12, n. 1029: “*È inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza che abbia rigettato l'opposizione agli atti esecutivi del debitore quando non sia dedotto, nell'atto di impugnazione, l'interesse in concreto lesa e non sia indicata quale pronuncia, favorevole all'opponente, avrebbe dovuto rendere il giudice del merito.*”; Cass., 13.5.14, n. 10327: “*L'interesse a denunciare la violazione di una norma processuale sussiste se tale violazione ha comportato un pregiudizio alla sfera giuridica della parte, che è perciò tenuta ad allegare e dimostrare quali attività avrebbe svolto, quali danni le sono derivati dall'inosservanza delle norme sulla regolarità formale e, infine, che l'una e l'altra circostanza sono state sottoposte nel corso del giudizio*”; nello stesso senso, Cass., 30.1.18, n. 2294.

<sup>45</sup> Francamente, appare improbabile che l'opponente riesca a dar prova del fatto che proprio la mancanza dell'avviso abbia impedito di ottenere – nel breve lasso temporale intercorrente tra il precetto difettoso e il pignoramento – il divieto di inizio delle azioni esecutive individuali e di scongiurare, così, il pignoramento.

<sup>46</sup> Trib. Milano, 23.12.2015 (ord.) in <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/13961.pdf> ha qualificato l'omissione dell'avvertimento come una ipotesi di nullità del precetto, da far valere a norma dell'art. 617 c.p.c. e tale da giustificare la sospensione dell'esecuzione (e la condanna alle spese del creditore opposto); in senso opposto, Trib. Frosinone, 28.1.2016 (ord.) in <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/14139.pdf> (come *obiter dictum*), Trib. Roma, 1.9.2016, in <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/14244.pdf> e Trib. Ravenna, 22.6.2016, in <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/15662.pdf> hanno invece escluso che la mancanza dell'avvertimento comporti nullità del precetto.

<sup>47</sup> Si deve però rilevare che il vizio relativo alla mancata notificazione del titolo alla parte personalmente – perché inviato al procuratore – non determina *ex se* un'invalidità del precetto: Cass., 13.5.14, n. 10327: “*La notifica del titolo esecutivo al procuratore anziché al debitore di persona integra una nullità, che si propaga al successivo precetto: tuttavia, tale nullità è sanabile o perché l'atto viziato viene rinnovato o perché lo stesso ha comunque raggiunto lo scopo; il raggiungimento dello scopo è manifesto, quando l'intimato ha contestato anche altri profili o sviluppato altre difese, che presuppongono un'idonea conoscenza del titolo esecutivo. Inoltre, la nullità può rilevare soltanto in caso di allegazione (e prova) di specifiche limitazioni o compressioni del diritto di difesa che ne sarebbero derivate*”; nello stesso senso, Cass., 30.1.18, n. 2294.

<sup>48</sup> Al contrario, in base alle disposizioni dell'art. 285 c.p.c., “*La notificazione della sentenza, al fine della de-*

Il precetto può, come detto, essere notificato insieme col titolo esecutivo (salvo che nelle ipotesi riconducibili all'art. 477, comma 1, c.p.c.) e, in tal caso, è opportuno apporre un timbro di congiunzione tra i due atti e, soprattutto, redigere la relazione di notificazione in modo che da essa risulti la contestuale notifica di entrambi gli atti.

Il precetto deve essere sottoscritto dal creditore o dal suo rappresentante *ad negotia*; non inficia la validità dell'intimazione l'assenza della sottoscrizione nella copia notificata al debitore, purché risulti dalla relata di notifica la provenienza dell'atto e l'attestazione di conformità della copia all'originale<sup>49</sup>.

Si deve escludere l'applicabilità al precetto – salva un'espressa previsione contraria della legge (come, ad esempio, il richiamo all'art. 125 c.p.c.) – della disciplina dettata per gli atti processuali e, conseguentemente, la sua notificazione a mezzo del servizio postale può essere compita ad opera di qualunque ufficiale giudiziario, senza limitazioni territoriali, ai sensi dell'art. 107, comma 2, del d.P.R. 15.12.59, n. 1229<sup>50</sup>.

### Assistenza del difensore, procura e spese legali.

Secondo consolidata giurisprudenza, l'atto di precetto, non è un atto del processo esecutivo e nemmeno un atto giudiziale, in quanto non contiene una domanda rivolta ad un giudice: il precetto "*sta fuori e prima del processo esecutivo*"<sup>51</sup>.

Perciò, l'atto può essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante sostanziale senza che abbia rilievo la normativa sulla rappresentanza negli atti processuali; non costituisce, perciò, vizio dell'atto la mancanza di una procura *ad litem* (non necessaria per attività stragiudiziali) ad un soggetto diverso dal creditore, purché lo stesso rivesta il ruolo di rappresentante sostanziale<sup>52</sup> ed è comunque ammissibile la ratifica, da parte dell'intimante, dell'atto stragiudiziale eseguito dal *falsus procurator*<sup>53</sup>.

*correnza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'articolo 170*" e, quindi, al procuratore costituito o, in caso di costituzione personale, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.

<sup>49</sup> Cass., 22.6.01, n. 8593: "*L'assenza di sottoscrizione della parte e del suo difensore sulla copia notificata del precetto non è causa di nullità dell'atto, né impedisce allo stesso di raggiungere il suo scopo (art. 156 cod. proc. civ.) qualora l'ufficiale giudiziario attesti di aver ricevuta la detta copia dal difensore ivi indicato e la copia risulti conforme all'originale*".

<sup>50</sup> Cass., 10.11.92, n. 12084.

<sup>51</sup> Cass., 28.7.17, n. 18759: "*Il precetto non costituisce atto del processo esecutivo, ma è un presupposto estrinseco ad esso, ossia un atto preliminare stragiudiziale, sicché, in applicazione dell'art. 107, comma 2, del d.P.R. n. 1229 del 1959 (recante l'ordinamento degli ufficiali giudiziari), può essere notificato, a richiesta di parte ed a mezzo del servizio postale, ad opera di qualunque ufficiale giudiziario, senza limitazioni territoriali*".

<sup>52</sup> Cass., 23.2.06, n. 3998: "*Il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art. 125 cod. proc. civ., non costituisce "atto introduttivo di un giudizio" contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore "ad negotia". Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, la rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto*".

<sup>53</sup> Cass., 8.5.06, n. 10497: "*L'atto di precetto deve essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante, ma non anche da un difensore necessariamente munito di procura alle liti, non trattandosi di atto del processo. Ne consegue che, ove sottoscritto da avvocato che si dichiari difensore dell'istante pur essendo sfornito di procura, esso è affetto da nullità sanabile con il conferimento successivo – fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore – della medesima, ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene, denunziabile con l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi del primo*

La procura conferita ad un avvocato per il giudizio di merito attribuisce al difensore il potere di compiere anche gli atti successivi (ivi compreso il precetto), a meno che non sia prevista espressamente una limitazione dei poteri conferiti<sup>54</sup>. Del pari, la procura apposta sull'atto di precetto (ma – si deve ritenere – anche quella conferita per il giudizio di merito in cui si è formato il titolo esecutivo) abilita il difensore a compiere, oltre agli atti del processo esecutivo in senso stretto, anche quelli inerenti agli eventuali giudizi di opposizione che possono frapporsi tra la pretesa esecutiva e la soddisfazione del credito, non solo in primo grado ma anche in appello<sup>55</sup>.

E ancora: qualora la procura sia stata conferita, senza alcuna limitazione, a margine dell'atto di precetto attribuendo così il mandato a procedere esecutivamente, essa estende la sua validità ed efficacia sia all'atto di precetto in rinnovazione, relativo al medesimo credito (avente, cioè, la sua fonte nel medesimo titolo esecutivo), sia al processo esecutivo che, sulla base del precetto (anche in rinnovazione) sia stato introdotto dal creditore ovvero all'intervento che dallo stesso creditore sia stato effettuato nel processo esecutivo già pendente contro il suo debitore<sup>56</sup>.

In ogni caso, l'art. 125, comma 1, c.p.c. (come modificato dall'art. 4, comma 8, d.l. 29.12.09, n. 143, e poi dall'art. 2, comma 35, lett. a), d.l. 13.8.11, n. 138, e infine dall'art. 45-bis d.l. 24.6.14, n. 90, come convertito dalla l. 11.8.14, n. 114) impone al difensore l'indicazione del proprio codice fiscale e del proprio numero di fax (le disposizioni sul processo civile telematico prevedono, tuttavia, che le notificazioni e comunicazioni siano effettuate preliminarmente all'indirizzo di posta elettronica certificata, nel cosiddetto domicilio digitale).

Non è indispensabile (ma è buona norma) riprodurre la procura eventualmente rilasciata al difensore nella copia dell'atto di precetto notificata al debitore, sempreché la stessa risulti nell'originale dell'intimazione o in uno degli atti depositati dei quali la controparte possa prendere visione (per verificarne l'effettivo rilascio e il contenuto)<sup>57</sup>.

---

*comma dell'art. 617 cod. proc. civ. e soggetta al termine di decadenza di cinque [oggi, venti] giorni dalla relativa notifica, trascorso il quale la nullità in questione rimane sanata".*

<sup>54</sup> Cass., 14.12.07, n. 26296: "La procura conferita dalla parte al difensore nel processo di cognizione è intesa non solo al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, attributivo alla parte medesima del bene oggetto della controversia, ma anche all'attuazione concreta del comando giudiziale, cioè al conseguimento di quel bene attraverso l'esecuzione forzata, quando manchi la spontanea ottemperanza della controparte. Ne consegue che detta procura, in difetto di espressa limitazione (e particolarmente quando sia specificato che i poteri del difensore si estendono ad ogni stato e grado del procedimento) attribuisce lo ius postulandi anche in relazione al processo di esecuzione e negli eventuali giudizi di opposizione che possono frapporsi tra l'esercizio della pretesa esecutiva e la soddisfazione del credito. (Nella specie, confermando la sentenza impugnata, la S.C. ha ritenuto valido, sulla scorta dell'enunciato principio, l'atto di precetto sottoscritto dal difensore munito di procura apposta in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo e rilasciata "nella presente causa in ogni fase e grado anche di esecuzione ed opposizione"). Nello stesso senso Cass., 29.9.09, n. 20827.

<sup>55</sup> Cass., 9.4.15, n. 7117. Pertanto, la procura conserva validità per tutto il corso del processo esecutivo e per le opposizioni, dalla fase dinanzi al giudice dell'esecuzione fino alla successiva fase di merito e, in caso di opposizione all'esecuzione o di terzo all'esecuzione, anche per l'impugnazione in secondo grado (è diversa la regola per l'impugnazione della sentenza di opposizione agli atti esecutivi, poiché – non potendosi proporre appello ma soltanto ricorso straordinario per cassazione – è richiesta una procura speciale ai sensi dell'art. 365 c.p.c.).

<sup>56</sup> Cass., 20.4.15, n. 8001.

<sup>57</sup> Cass., 31.3.06, n. 7611: "In tema di mandato alle liti, la mancata trascrizione della procura sulla copia dell'atto di precetto non è causa di nullità dell'atto perché la disposizione di cui all'art. 125, primo comma,

In ogni caso, dalla mancanza di rappresentanza sostanziale non discende automaticamente una nullità del precetto rilevabile d'ufficio, bensì un vizio (per violazione di regola processuale) che deve essere tempestivamente denunciato mediante opposizione agli atti esecutivi<sup>58</sup>; inoltre, come detto, il suddetto vizio può essere sanato con il successivo conferimento della procura ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà del creditore di avvalersi dell'atto di intimazione<sup>59</sup>. È bene rilevare che la mancanza di procura non invalida il precetto proprio perché tale atto ha natura stragiudiziale; è invece insanabile e rilevabile *ex officio* la nullità di atti processuali (come il pignoramento) compiuti da soggetto privo di rappresentanza processuale.

Per quanto riguarda l'entità delle spese legali il cui pagamento può essere richiesto con l'atto di precetto, va innanzi tutto ricordato che il tradizionale sistema delle tariffe è stato sovvertito dall'art. 9, d.l. 24.1.12, n. 1, a seguito del quale, per la determinazione del compenso spettante al professionista (e quindi anche all'avvocato), è stato eliminato il precedente sistema di compensi rigidamente predeterminati tra un massimo ed un minimo, o stabiliti in cifra fissa, per sostituirlo con un sistema basato sul principio della libera contrattazione del compenso tra professionista e cliente, senza vincoli di massimo o minimo. Il problema che si pone al momento della redazione dell'atto di precetto, però, è se queste pattuizioni rendano il compenso pattuito interamente ripetibile a carico del debitore, che (evidentemente) ad esse non è vincolato. L'unica soluzione è quindi ricorrere al criterio sussidiario, previsto dal d.l. 24.1.12, n. 1, ed oggi dalla l. 31.12.12, n. 247, di impiego dei parametri tariffari stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia, attualmente fissati dal d.m. 10.3.14, n. 55.

È consolidato in giurisprudenza l'orientamento che esclude la possibilità di ripetere dal soccombente l'I.V.A. sulle spese legali sostenute dalla parte vittoriosa qualora quest'ultima possa portare in detrazione l'imposta; è irrilevante che il titolo esecutivo menzioni anche la condanna al rimborso dell'I.V.A., dato che la questione assume rilievo soltanto in sede esecutiva e non al momento in cui il titolo è formato<sup>60</sup>.

*cod. proc. civ. – che impone la sottoscrizione delle parti sia nell'originale che nella copia degli atti – non si riferisce alla procura alle liti, la quale, apposta in calce o a margine, si incorpora nell'atto stesso ed è valida anche se non sia trascritta nella copia notificata”.*

<sup>58</sup> Cass., 5.4.03, n. 5368: “La mancanza di procura, rispetto al precetto notificato in nome del creditore da un suo rappresentante, non dà luogo ad una nullità rilevabile d'ufficio, non trattandosi di vizio relativo ad un atto del processo da compiersi necessariamente da parte del difensore, bensì ad una nullità per violazione di norma processuale (art. 480, quarto comma, cod. proc. civ.), da eccipirsi dalla parte che vi ha interesse (art. 157, primo comma, cod. proc. civ.) mediante opposizione agli atti esecutivi art. 617, primo comma, cod. proc. civ.”.

<sup>59</sup> Cass., 8.5.06, n. 10497: “L'atto di precetto deve essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante, ma non anche da un difensore necessariamente munito di procura alle liti, non trattandosi di atto del processo. Ne consegue che, ove sottoscritto da avvocato che si dichiara difensore dell'istante pur essendo sfornito di procura, esso è affetto da nullità sanabile con il conferimento successivo – fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore – della medesima, ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene, denunziabile con l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi del primo comma dell'art. 617 cod. proc. civ. e soggetta al termine di decadenza di cinque giorni dalla relativa notifica, trascorso il quale la nullità in questione rimane sanata. Se, viceversa, per la parte istante tale difensore compie atti – come il pignoramento immobiliare – per i quali la procura è richiesta (ex art. 125 cod. proc. civ. e 170 disp. att. cod. proc. civ.), gli atti stessi, in quanto posti in essere in difetto di rappresentanza processuale, sono affetti da nullità insanabile e rilevabile anche d'ufficio dal giudice”.

<sup>60</sup> Cass., 19.2.14, n. 3968: “Tra le spese processuali, oggetto di condanna del soccombente a favore del vincitore, rientra anche la somma dovuta da quest'ultimo al proprio difensore a titolo di I.V.A., costituendo tale